

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| Anno: 2016 | Numero: 4340 | Sezione: IV |
|------------|--------------|-------------|

### Soggetto imputato

|                           |                          |            |           |
|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| Datore di lavoro pubblico | Datore di lavoro privato | C.S.E.     | Dirigente |
| Responsabile dei lavori   | Committente              | X Preposto | R.S.P.P.  |
| Lavoratore                | Altro:                   |            |           |

### Esito

|   |                |                 |                                   |                        |
|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Assoluzione   |                |                 |                                   |                        |
| X Condanna:   | pena detentiva | pena pecuniaria | pena sia detentiva che pecuniaria | X pena non specificata |
| <b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no  |                |                 |                                   |                        |
| <b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no  |                |                 |                                   |                        |
| Altro: pena sospesa   |                |                 |                                   |                        |
| <b>Quantum:</b> non specificato   |                |                 |                                   |                        |
| <b>Gradi precedenti</b>   |                |                 |                                   |                        |
| 1°Grado: Il Gip del Tribunale di Sciacca, con sentenza del 12/7/2011, condannava alla pena stimata di giustizia, che sospendeva a condizione che gli imputati provvedessero nel termine di sei mesi a risarcire il danno, che con la stessa sentenza era stato liquidato in favore delle parti civili costituite.   |                |                 |                                   |                        |
| 2°Grado: La Corte d'appello di Palermo, parzialmente riformando quella di primo grado, determinato il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, riduceva la pena inflitta agli imputati, revocando la condizione apposta alla sospensione condizionale; condannati, indi, in solido, gli imputati ed il responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili, rimise le parti davanti al competente giudice civile. |                |                 |                                   |                        |
| <b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no  |                |                 |                                   |                        |
| <b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no   |                |                 |                                   |                        |

### Classificazione dell'evento

|                            |                   |                            |  |  |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|
| X Infortunio               | Malattia          | Non riguarda un infortunio |  |  |
| <b>Tipo di evento:</b>     | X Danno materiale | Mancata tutela             |  |  |
| <b>Tipo di infortunio:</b> | lesioni           | X morte                    |  |  |

### Fattispecie

|  |
|--|
| Sceso all'interno di uno scavo profondo 3,20 m. e largo ,75 m., per agevolare l'innesto di una tubatura, verificatosi uno smottamento veniva travolto dai detriti e, conseguentemente, decedeva a causa del grave trauma subito. |
|--|

### Soggetto leso

|           |           |                          |              |                    |
|-----------|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|
| X Operaio | Artigiano | Impiegato                | Imprenditore | Salute & Sicurezza |
| Altro:    |           | Ulteriori soggetti lesi: |              |                    |

### Tipologia del luogo di avvenimento

|            |           |         |        |
|------------|-----------|---------|--------|
| X Cantiere | Fabbrica  | Ufficio | Altro: |
| Pubblico   | X Privato |         |        |

### Principio di diritto

|   |
|---|
| Deve respingersi la pur suggestiva tesi che vorrebbe il preposto esonerato dagli obblighi di garanzia, non trattandosi di situazione di rischio accidentalmente sopravvenuta, da segnalare alla dirigenza e al datore di lavoro. Nello specifico non si è in presenza di un'inadeguatezza attinente al corredo strumentale d'azienda, già preventivamente nota al datore di lavoro, ma di una modalità di lavorazione, manifestamente in dispregio delle norme cautelari minime, che si rinnovava quotidianamente con la scelta di non proteggere le pareti degli scavi, via via aperti. Non si tratta, in definitiva, della decisione, presa una volta per tutte dal datore di lavoro o dalla dirigenza di impiegare un certo macchinario, ma del rinnovare ogni giorno una prassi lavorativa altamente rischiosa. Situazione, questa, che avrebbe imposto di segnalare ogni giorno (ammesso che la prassi lavorativa non dipenda dallo stesso preposto) la condizione di pericolo elettivo. A |
|---|

prescindere dalla violazione del dovere di segnalazione (art. 19, lett. f, del cit. T.U.), risulta pienamente integrata la violazione del precetto che impone di avvisare i lavoratori esposti, del «pericolo grave ed immediato» e delle «disposizioni prese o da prendere in materia di sicurezza» (art. cit., lett. d). Proprio il dovere di «controllare l'ortodossia antinfortunistica» durante l'esecuzione dei lavori avrebbe dovuto consigliargli di non avallare le descritte modalità lavorative e, meno che mai, quel giorno, per quel che si è detto poco sopra. Condizioni, queste, di altissimo rischio che, in ogni caso, al momento del suo allontanamento dal cantiere avrebbero dovuto consigliargli di ordinare l'integrale sospensione dei lavori. Conclusivamente val la pena ricordare che questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, dep. 27/02/2013, Rv. n. 254403). Non coglie, infine, nel segno la doglianza che, identificata la condotta da scongiurare nell'impedire alla vittima di scendere all'interno dello scavo, esclude che l'imputato fosse tenuto ad un tale obbligo. L'evento che l'agire secondo legge avrebbe impedito deve, invece, identificarsi nel crollo di una delle pareti interne dello scavo e, di conseguenza, la morte della p.o., o, al più, sospesa l'attività lavorativa (per le particolari e specifiche condizioni di pericolo presenti quel giorno e, comunque, nel frangente del proprio allontanamento, pur legittimo), che il crollo potesse procurare danno alle persone. Nel caso di specie deve escludersi la sussistenza di una condotta avulsa dallo svolgimento della mansione, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto protetto dalla garanzia (lavoratore); trattasi di un tragico evento occorso nell'esercizio e a causa dello svolgimento d'una attività integrata puntualmente nel contesto lavorativo, come tale del tutto prevedibile e prevenibile dal garante. Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti. Pur non potendosi in astratto escludere che possa riscontrarsi abnormità anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ove la stessa sia consistita in un'azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, qui la detta ipotesi, comunque, residuale, non ricorre. Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente l'estrema rarità dell'ipotesi in cui possa affermarsi che possa configurarsi condotta abnorme anche nello svolgimento proprio dell'attività lavorativa, escludendolo tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro (Sez. IV, n. 952 del 27/11/1996; Sez. IV, n. 40164 del 3/6/2004; Sez. IV, n. 2614/07 del 26/10/2006). Esclusa l'abnormità della condotta della vittima non è dato cogliere la ragione per la quale l'operato dell'imputato debba qualificarsi «affrettato», come sopra si è chiarito, e, in ogni caso, quale addebito debba muoversi al medesimo a riguardo dell'evento (il crollo dello scavo). Evento che, come sottolinea a ragione il ricorrente, si sarebbe comunque verificato, coinvolgendo lo stesso o altri lavoratori al suo posto, nel momento in cui la precaria situazione statica fosse stata messa in crisi dagli inevitabili scuotimenti causati dalla discesa nel fosso.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

|   |  |
|---|--|
| Rigetto del ricorso   | Ricorso inammissibile  |
| Annullamento: <i>senza rinvio</i>   | <b>X</b> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i> |
| <b>Dispositivo:</b> Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati per essere i reati ascritti ai capi b) e c) della rubrica (reati contravvenzionali) estinti per prescrizione. Annulla in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale, la sentenza impugnata limitatamente alla questione del concorso di colpa ed alla quantificazione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, per nuovo esame. Rigetta nel resto i ricorsi del Procuratore Generale e degli imputati. Dichiarà inammissibili i ricorsi delle parti civili. Nulla per le spese. |  |

#### **Note**

I testi escussi hanno univocamente dichiarato che, pur assunto con la qualifica di autista, partecipava alla posatura dei tubi, come tutti gli altri operai, mancando una precisa assegnazione di ruoli all'interno del cantiere. Posatura, la quale richiedeva la necessità che un operaio scendesse all'interno dello scavo per l'innesto a mano. Allontanatosi il capocantiere, insieme ad un altro operaio, senza che fosse stata disposta la sospensione dei lavori, la vittima, lungi dall'impegnarsi in un'attività bizzarra o inconsulta, aveva continuato il lavoro di posa del tubo, collaborato da colui che manovrava la pala meccanica. Pur vero che la Corte d'appello, volendo qualificare affrettata la condotta della vittima, ha impropriamente scritto abnorme, senza, tuttavia, aver voluto affatto evocare la nozione di abnormità sopra richiamata, che recide il nesso di causalità, per come è reso palese dal contenuto esplicito della motivazione; tuttavia, reputa questa Corte che anche l'aggettivazione «affrettata» sia del tutto fuori luogo e dissonante con le emergenze sopra riportate. In ogni caso, non v'è chi non veda che il crollo della parete non era di certo dipeso dalla condotta della vittima, la quale, ove avesse atteso il manovale non

avrebbe di certo impedito l'evento, che, se del caso, avrebbe, anzi potuto coinvolgere entrambi, o, al posto della vittima, il collega.

Nel capo di imputazione si contestava: al primo imputato (preposto) di non avere informato i lavoratori dello specifico rischio da sprofondamento e seppellimento e sulle precauzioni da prendere e per non avere segnalato al datore di lavoro o al dirigente la situazione di pericolo presente nel cantiere - art. 119, d.lgs. n. 81/2008 -; al secondo imputato (RSPP) di non avere provveduto a mettere in sicurezza lo scavo con la predisposizione di idonee armature di sostegno -art. 92, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2008).

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**